

176



CORTE D'APPELLO DI CATANIA

La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia della Persona e dei Minori, composta dai magistrati:

- dott. Domenica Motta
- dott. Maria Stella Arena
- dott. Concetta Pappalardo

Presidente  
 Consigliere est.  
 Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. [redacted]

PROMOSSO DA

[redacted]  
[redacted]

RECLAMANTE

CONTRO

[redacted]  
[redacted]

RECLAMATA

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 708 C.p.C. depositato il 15.4.2019, [redacted] ha proposto reclamo avverso l'ordinanza ex art. 708 C.p.C., emessa dal Presidente del Tribunale di Catania in data [redacted] nel giudizio di separazione personale tra le parti, con cui il Presidente delegato ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, [redacted] [redacted], con collocamento prevalente presso la madre, ha assegnato a questa la casa

*[Signature]*  
 Pagina 1 di 5



CORTE D'APPELLO DI CATANIA

coniugale e posto a carico del [REDACTED] l'obbligo di versare alla moglie una somma di €700,00, di cui €350,00 a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge ed €400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli.

Deduce l'erroneità del provvedimento presidenziale impugnato con riferimento al riconoscimento di un assegno di mantenimento per la moglie, sul rilievo principalmente che esso reclamante è già tenuto a pagare la metà della rata del mutuo della casa coniugale in cui è rimasta a vivere la [REDACTED], pari a €200,00.

Si è costituita [REDACTED] la quale ha chiesto il rigetto del reclamo nonché la modifica della ordinanza nel senso del prolungamento dell'orario di visita del padre (nei giorni di sabato e domenica).

All'udienza del 20.6.2019 le parti hanno insistito nelle richieste avanzate e la Corte ha posto la causa in decisione.

Deve, preliminarmente, rilevarsi in rito che, in sede di reclamo ex art. 708 C.p.C., la cognizione del Giudice del reclamo è limitata alla verifica di eventuali palesi e manifesti errori in procedendo o in iudicando contenuti nell'ordinanza presidenziale, senza alcuna possibilità di nuove allegazioni probatorie, che saranno ammissibili soltanto nel proseguo del giudizio di separazione pendente inter partes.

Alla stregua di tali principi, osserva la Corte che il reclamo proposto dal reclamante è infondato e va disatteso.

Va, invero, osservato che, nel caso in esame, l'ordinanza presidenziale ha posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un



CORTE D'APPELLO DI CATANIA

assegno di mantenimento, alla stregua di specifici elementi indicati nel provvedimento e costituiti dal divario reddituale, dalla lunga durata del matrimonio, nonché dal "valore economico" conseguente alla assegnazione della casa coniugale alla moglie, e ha quindi determinato tale assegno nella misura di € 350,00 mensili, precisandosi espressamente che l'obbligo di mantenimento prescinde dall'obbligazione di pagamento della rata del mutuo cointestato (pari a €400,00 mensili), gravante su entrambi i coniugi.

La statuizione data con l'ordinanza impugnata, ad avviso della Corte, è corretta e, comunque, certamente non manifestamente erronea ed, allo stato degli atti, non è validamente contrastata dai motivi di reclamo, che fanno leva essenzialmente, da un lato, su una pretesa errata valutazione dell'entità dello stipendio del marito, gravato da spese fisse (€400 per il mutuo e euro 400 per la locazione di un immobile in cui vive con la nuova famiglia), e dall'altro sulla allegata piena capacità lavorativa della moglie.

Invero, osserva la Corte, anzitutto, che correttamente il primo giudice ha indicato il reddito del [REDACTED] nella misura di euro 1780,00 mensili, che appare proprio quello emergente dai CUD prodotti (sino al 2017), tenuto conto della tredicesima mensilità certamente percepita dal reclamante e che lo stesso [REDACTED], del resto, in sede di comparizione innanzi al Presidente ha dichiarato di percepire una paga-base di circa euro 1600/1700 mensili, e non già di €1100,00, come indicato nell'atto di reclamo.

Inoltre, del tutto correttamente il Presidente ha tenuto conto che l'onere del pagamento del mutuo grava non soltanto sul [REDACTED], bensì su entrambi i coniugi coobbligati, e che ciascuno pertanto è tenuto al pagamento della

*ju*



CORTE D'APPELLO DI CATANIA

propria quota, pari alla metà dell'importo della rata mensile; ne segue che l'obbligo di contribuire al mantenimento prescinde da detto obbligo ma va correttamente tenuto in conto per determinare l'assegno.

Infine, osserva la Corte che, avuto riguardo, da un lato, alle indubbie esigenze di speciale cura di cui richiede il figlio tredicenne [redacted] e, dall'altro, alla circostanza che, attesa la non giovane età della moglie (nata nel 1968) e la mancanza di una capacità lavorativa specifica, il mancato espletamento di attività lavorativa da parte dell' [redacted] non appare frutto di inerzia, può affermarsi che, <sup>o p. g.</sup> nella imminenza della crisi coniugale, il [redacted] è tenuto a contribuire al mantenimento anche della moglie, oltrechè dei figli.

L'assegno di mantenimento posto a suo carico a tale titolo va allora confermato, non apparendo manifestamente erronea la previsione di un tal obbligo e la sua determinazione come operata dal Presidente.

Consegue il rigetto del reclamo.

La reclamata, dal canto suo, ha richiesto la modificazione dell'orario di permanenza del minore presso il padre, da prolungarsi sino alle ore 20,00 nei giorni di sabato e domenica.

Osserva la Corte che la chiesta modifica dell'orario come stabilito dal Presidente implica una valutazione di mera opportunità, che come tale esula dai poteri di questa Corte nella presente sede del reclamo ex art. 708 cpc, ma che ben potrà essere demandata al giudice di primo grado nel procedimento in corso.



**CORTE D'APPELLO DI CATANIA**

Le spese, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico del reclamante e si liquidano in favore dell'erario, con le modalità di cui alla normativa del DPR 115/2002, stante che la reclamata risulta ammessa al gratuito patrocinio, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 7.5.2019.

Atteso l'integrale rigetto del reclamo, [redacted] è tenuto a versare il doppio del contributo unificato dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.115/2001.  
P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da [redacted] nei confronti di [redacted] avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Catania il 3.4.2019.

Condanna [redacted] al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali che liquida in complessivi €945,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% , IVA e Cpa.

Da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.115/2001.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte del 23 luglio 2019.

IL CONSIGLIERE est.

IL PRESIDENTE

Depositata nella Cancelleria  
della Corte di Appello di Catania  
oggi 25 LUG. 2019  
IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot.ssa Grazia P. Alecci

VISTO  
CATANIA  
15 AGO. 2019  
IL S. PROCURATORE GENERALE  
Lavoratori  
Pagina 5 di 5